



COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 29/12/2017

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre alle ore 21:00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LANFRANCO Paolo	Sindaco	si
ACCOSSATO Gabriele	Consigliere	si
ARISIO Sergio	Vice-Sindaco	si
BOLLITO Piercarlo	Consigliere	si
GERMAK Alessandro Franco Lidia	Consigliere	si
MONTESANO Raffaella	Consigliere	si
PARATO Valentina	Consigliere	si
PARCESEPE Cristian	Consigliere	si
TRINCHERO Pietro	Consigliere	si
VOLPIANO Maurizio	Consigliere	si
	Totale presenti	10
	Totale assenti	0

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dr. ZAIA Daniele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LANFRANCO Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) Al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;

b) Il comma 669 è sostituito dal seguente:

<<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 3 del 31/01/2017 sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni relative alla TASI fissate per l'anno 2016, e precisamente:

CATEGORIE CATASTALI	ALiquOTA (per mille)
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, SENZA ALCUNA DETRAZIONE.	2,5
Fabbricati rurali strumentali	1

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2017, per le fattispecie soggette;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATO l'art. 151, comma1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO l'art. 5 c.11 del D.L.30/12/2016 n. 244 (Decreto milleproroghe) che proroga al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (**TASI**) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

CATEGORIE CATASTALI	ALIQUOTA (per mille)
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU, SENZA ALCUNA DETRAZIONE.	2,5
Fabbricati rurali strumentali	1

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI VALFENERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 del 29/12/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267
--

Regolarità contabile

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Regolarità tecnica

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Paolo LANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

Pubblicazione n. _____

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZAIA Dott. Daniele

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Valfenera, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO